

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DELLA REGIONE UMBRIA DENOMINATA AURA

ALLEGATO 13 – SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO

per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della piattaforma di

E-PROCUREMENT AURA

CIG _____

L'anno **duemilaventisei**, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della **PuntoZero s.c. a r.l.** in Perugia, via G.B. Pontani, 39;

TRA

PuntoZero s.c. a r.l., con sede in Perugia, Via G.B. Pontani, 39, C.F. 02915750547, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Leonardo Esposito, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale come da nomina dell'Assemblea dei Soci di PuntoZero S.c. a r.l. in data 10/11/2025 (nel seguito per brevità anche **"Amministrazione"**),

E

L'impresa _____, con sede legale in _____, Via _____, n. _____, CAP _____, C.F. _____ e P.IVA _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, al n. _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____, e legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____, (nel seguito per brevità anche **"Fornitore"** o **"Impresa"**);

PREMESSO CHE

- PuntoZero S.c. a r.l., con Determinazione n. _____ del _____, ha indetto una "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della piattaforma eProcurement della regione Umbria AURA";
- PuntoZero S.c. a r.l., con Determinazione n. _____ del _____, ha disposto l'aggiudicazione definitiva della "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della piattaforma eProcurement della regione Umbria AURA", CIG _____, all'impresa/RTI _____, per una durata di 36 mesi con eventuale opzione a rinnovo per ulteriori 24 mesi e per un importo complessivo annuale di euro _____ oltre IVA, e ai patti ed alle condizioni di quanto prescritto negli atti di gara;
- sono state effettuate le comunicazioni dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del D. Lgs n.36/2023;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Oggetto del contratto

PuntoZero S.c. a r.l. affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, la Fornitura dei Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della piattaforma eProcurement della regione Umbria AURA, che dovrà essere assicurato secondo quanto disposto all'interno degli atti di gara;

Articolo 2 - Norme regolatrici dell'appalto

I servizi oggetto dell'appalto di che trattasi vengono affidati ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:

- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dal Disciplinare di Gara e relativi allegati;
- dal Capitolato Tecnico;
- dalle disposizioni di cui al Dlgs. n. 36/2023;
- dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di Diritto Privato;
- dall'offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa in sede di gara e che si allega a questo atto.

Articolo 3 - Durata e ammontare del contratto

Il Contratto avrà una durata di **36 (trentasei) mesi** dalla data di stipula, con eventuale **opzione al rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi**.

L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dall'impresa ammonta a _____ /€
(_____ /euro).

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno n.30 giorni prima della scadenza del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 del *Codice* sono ammesse modifiche contrattuali per sopravvenute necessità della stazione appaltante e/o per effetto di circostanze imprevedibili.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 4 - Gruppo di lavoro

Il Fornitore svolge le prestazioni oggetto del presente contratto avvalendosi del Gruppo di Lavoro, nel rispetto dei requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico della procedura di affidamento.

Per eventuali modifiche del Gruppo di lavoro si rinvia a quanto specificato nel Capitolato tecnico.

Articolo 5 – Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo verrà disposto, entro i termini previsti dalle vigenti norme, previo accertamento da parte del DEC, della prestazione effettuata, in termini di quantità e di qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato quindi solo previa emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. L'Affidatario dovrà emettere la fattura elettronica, solo una volta acquisito il certificato di regolare esecuzione. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche, si comunica il CODICE DESTINATARIO: J6URRTW. PuntoZero S.c. a r.l. è soggetta a Split Payment pertanto la fattura dovrà indicare il riferimento all'art. 17-ter del DPR 633/1972. PuntoZero S.c. a r.l. provvederà ad effettuare il pagamento delle fatture entro 60 gg dal ricevimento delle stesse, tramite bonifico bancario, sul C/C dedicato dichiarato dal fornitore ai sensi dell'art. 3 comma 8 e 9, di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Si rappresenta che quanto previsto ai sensi dell'art. 3 comma 8 e 9 della L. 136/2010 ha carattere di obbligatorietà. In mancanza di tale adempimento il presente atto è da considerarsi nullo.

Articolo 6 – Verifiche di conformità e controlli

I servizi oggetto del presente appalto saranno soggetti a verifica di conformità da parte dell'Amministrazione, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, nel Contratto, nella documentazione prodotta dagli Operatori Economici Aggiudicatari nel corso dell'esecuzione dell'appalto e, ove migliorativa per l'Amministrazione, nell'offerta presentata dagli Operatori Economici Aggiudicatari stessi in sede di gara, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nell'art. 116 D. Lgs. n. 36/2023.

In particolare, le attività di verifica di conformità saranno dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni della suddetta documentazione nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

In fase di verifica, verranno comunque eseguite tutte le verifiche definite nel Piano dei Test approvato dal Committente, ferma restando l'insindacabile facoltà di effettuarne ulteriori, e verrà accertato che tutta la documentazione richiesta sia stata regolarmente redatta e consegnata.

L'Operatore Economico Aggiudicatario deve comunque comunicare per iscritto il "pronti alla verifica", nel rigoroso rispetto dei tempi indicati nel Piano di Qualità e Controllo approvato dalla Committente, fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato e/o nel contratto e - ove migliorativa per la Società Appaltante - nell'offerta presentata dall'Operatore Economico Aggiudicatario in sede di gara.

Le verifiche di conformità sono avviate **entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** a decorrere dalla ricezione da parte della Committente della comunicazione del "pronti alla verifica", salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Operatore Economico Aggiudicatario, il quale deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguirli. Nel corso delle attività di verifica/collauda, inoltre, l'Operatore Economico Aggiudicatario deve

costantemente garantire, senza alcun onere a carico della Committente, il pieno supporto e l'assistenza attiva per il corretto espletamento delle attività in questione.

Le attività di verifica di un intervento devono concludersi **entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** a decorrere dalla ricezione da parte del Committente della comunicazione del “pronti alla verifica di conformità”, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Al termine delle attività di verifica, sarà redatto un apposito verbale nel quale saranno riportati:

- una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto;
- gli estremi dell'eventuale provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- il giorno ed il luogo della verifica;
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
- i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati ed i risultati ottenuti.

Ove la verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, la Committente comunicherà all'Operatore Economico Aggiudicatario l'elenco delle anomalie riscontrate durante la fase di verifica/collauda. In tal caso, l'Operatore Economico Aggiudicatario deve tempestivamente effettuare gli interventi correttivi necessari e deve comunicare per iscritto il nuovo “pronti alla verifica”, fermo restando quanto previsto in tema di penali e di risoluzione/recesso.

Nel caso in cui anche la seconda verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, la Committente si riserva l'insindacabile facoltà di dichiarare unilateralmente la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nonché di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Articolo 7 – Penali

Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore, PuntoZero S.c. a r.l. si riserva di applicare al Fornitore le penali nel rispetto delle modalità riportate al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.

Articolo 8 – Risoluzione

PuntoZero S.c. a r.l. potrà risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 122, D. Lgs. 36/2023, in particolare nelle seguenti ipotesi:

- a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.

In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore, comunque, a 15 (quindici) giorni, PuntoZero S.c. a r.l. ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente, il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Si conviene altresì che la PuntoZero S.c. a r.l., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, il Contratto, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in esame per l'aggiudicazione dell'Appalto, nonché per la stipula del Contratto;
- b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti nonché nella documentazione di gara, ovvero quelli migliorativi eventualmente offerti in sede di aggiudicazione dell'appalto;
- c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la fornitura di beni e/o servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dalla documentazione di gara o dall'Offerta Tecnica presentata;
- d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della PuntoZero S.c. a r.l.;
- e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;

La PuntoZero S.c. a r.l., in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 122, comma 2, D.Lgs. 36/2023, in particolare quando:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati per i reati di cui di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del II Libro.

PuntoZero S.c. a r.l. procede alla risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 122 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D. Lgs. 36/2023, in particolare:

- a) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
- b) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine

assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, PuntoZero S.c. a r.l. risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente Contratto, PuntoZero S.c. a r.l. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, resta fermo il diritto di PuntoZero S.c. a r.l. al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 9 - Recesso

La PuntoZero S.c. a r.l. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di un mese e in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
- c) mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di PuntoZero S.c. a r.l. delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

La PuntoZero S.c. a r.l. potrà recedere in qualunque tempo dal Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 123 del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore di PuntoZero S.c. a r.l.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 10 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Articolo 11 – Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva, ai sensi comma 1 dell'art. 117 D. Lgs. 36/2023, fino a concorrenza della somma di € _____ (Euro _____/00).

PuntoZero S.c. a r.l.:

- a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;
- b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
- c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che PuntoZero S.c. a r.l. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 117 D. Lgs. 36/2023.

Articolo 12 - Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli

strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, PuntoZero S.c. a r.l. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a PuntoZero S.c. a r.l.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal regolamento europeo GDPR.

Articolo 13 – Responsabili del Contratto

PuntoZero S.c. a r.l. nomina Direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Giorgio Maglio con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

L'impresa indica quale responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Responsabile dell'esecuzione _____.

L'impresa dichiara altresì che l'indirizzo PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: _____.

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite il predetto canale comunicativo.

Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, co. 1 del DLgs 36/2023.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, PuntoZero S.c. a r.l., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 15 – Subappalto

È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del comma 6.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D. Lgs n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs 36/2023.

Articolo 16 – Spese di contratto e trattamento fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo così come previsto dall'art. 18, comma 10 del DLgs n. 36/2023.

Il soggetto aggiudicatario al momento della stipula del contratto assolve una tantum l'imposta da lui complessivamente dovuta quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all'allegato I.4 al Codice, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto medesimo.

L'aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto è tenuto a trasmettere copia del modello F24 ELIDE, attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo così come previsto dall'art. 18 co.10 D.lgs. 36/23 (cfr. circolare ag. Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023).

Articolo 17 – Rinvio alla normativa vigente

A tutti gli effetti e per quanto non previsto dal presente testo contrattuale si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia.

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 30/06/2003, n.196 e dal GDPR, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.

Articolo 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Articolo 20 – Obblighi a carico dell'impresa

In ottemperanza a quanto statuito dal Patto di Integrità di PuntoZero S.c. a r.l. e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa:

- a) ha l'obbligo di comunicare a PuntoZero S.c. a r.l. i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- b) deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

- 1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
- 2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Articolo 21 – Dichiarazioni rese dall'Impresa

Conformemente a quanto statuito dal Patto di Integrità di PuntoZero S.c. a r.l. e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Patto:

- a) l'Impresa si obbliga a non concludere con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;
- b) l'Impresa si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno –direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'affidamento dei singoli Contratti di Fornitura;
- c) l'Impresa si obbliga ad astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a PuntoZero s.c. a r.l., alla Pubblica Autorità e alla singola Amministrazione contraente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- d) l'Impresa si obbliga a segnalare a PuntoZero S.c. a r.l. e alla singola Amministrazione contraente nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip e/o della singola Amministrazione contraente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura;
- e) l'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa di cui all'art.5 Patto di Integrità che prevede la risoluzione immediata del contratto;
- f) l'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto,

informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della PuntoZero s.c. a r.l., del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

- g) l'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- h) l'impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da PuntoZero s.c. a r.l. di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Articolo 22 – Foro Competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e PuntoZero S.c. a r.l., sarà competente in via esclusiva il Foro di Perugia. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Letto, approvato e sottoscritto

Firma per accettazione **PuntoZero s.c. a r.l.**

Firma per accettazione O.E. aggiudicatario

Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.